



Cosa si intende per:

DATO PERSONALE

Qualunque informazione relativa ad una persona.

INTERESSATO

La persona cui si riferiscono i dati personali.

TRATTAMENTO

Qualunque operazione effettuata sui dati: ad esempio, la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'elaborazione, l'estrazione, la modificazione, l'utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc.

INFORMATIVA

Notizie che l'interessato ha diritto di avere per comprendere le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati. I medici possono avvalersi di un modello semplificato.

CONSENSO

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali rilasciata dall'interessato.



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma
tel. 06 696771 - fax 06 6967785
www.garanteprivacy.it
www.dataprotection.org

Francesco Pizzetti, *Presidente*
Giuseppe Chiaravalloti, *Vice Presidente*
Mauro Paissan, *Componente*
Giuseppe Fortunato, *Componente*

Giovanni Buttarelli, *Segretario generale*

Dove siamo

Per informazioni
presso l'Autorità:
Ufficio per le relazioni
con il pubblico
Piazza di Monte Citorio, 123
Lunedì - Venerdì ore 10.00 - 13.00
e-mail: urp@garanteprivacy.it



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

La protezione dei dati personali: DALLA PARTE DEL PAZIENTE



Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute delle persone sono “*dati sensibili*”.

Il Codice sulla protezione dei dati personali stabilisce regole per il trattamento dei dati personali in ambito sanitario, per tutelare la privacy e la dignità dei pazienti tenendo conto del ruolo professionale di medici e personale paramedico.

Il Garante per la protezione dei dati personali il 9 novembre 2005 ha prescritto agli organismi sanitari pubblici e privati una serie di misure da adottare per assicurare il massimo livello di tutela delle persone e della loro dignità.

Al cittadino che entra in contatto con medici e strutture sanitarie per cure, prestazioni mediche, acquisto medicine, operazioni amministrative, deve essere garantita la più assoluta riservatezza ed il rispetto della dignità.

Più privacy in corsia

Può il medico informare altre persone sullo stato di salute di un suo assistito?

Sì, ma di regola solo se il paziente ha acconsentito.

...e se il paziente non è in grado di dare il consenso, ma deve essere sottoposto a cure?

A parte i casi di rischio imminente per la salute, quando vi è impossibilità fisica o incapacità di intendere del paziente, il consenso al trattamento può essere dato da un terzo (medico, familiare, convivente, responsabile della struttura presso cui dimora).

Se un cittadino viene portato al pronto soccorso o ricoverato, chi può avere notizie?

L'organismo sanitario può dare informazioni, anche per telefono, sul passaggio o sulla presenza di una persona al pronto soccorso o sui degenti presenti nei reparti solo ai terzi legittimati, come parenti, familiari, conviventi, conoscenti, personale volontario. L'interessato, se cosciente e capace, deve essere preventivamente informato (es. all'accettazione) e poter decidere a chi può essere comunicata la notizia.



Le associazioni di volontariato possono ricevere informazioni sui loro assistiti?

Sì, ma devono osservare tutte le regole che le strutture sanitarie prevedono per il proprio personale interno per garantire il rispetto della dignità della persona ed il massimo livello di tutela dei pazienti, nonché il segreto professionale.

Come devono comportarsi le strutture sanitarie nei confronti delle cosiddette fasce deboli o di malati sottoposti a particolari cure?

Le fasce deboli (disabili, minori, anziani), ma anche pazienti sottoposti a trattamenti medici invasivi, hanno diritto ad una particolare attenzione

in materia di protezione della dignità. Nei reparti di rianimazione, durante l'orario di visita, devono essere adottati accorgimenti anche provvisori (es. paraventi) per limitare la visibilità del malato, ai soli familiari e conoscenti.

All'ingresso dei reparti possono essere affisse le liste dei pazienti in attesa di un intervento?

No. Non è giustificata l'affissione di liste di pazienti in attesa di intervento in locali aperti al pubblico, con o senza la descrizione della patologia sofferta, né devono essere resi visibili ad estranei documenti sulle condizioni cliniche del malato, come le cartelle infermieristiche poste vicino al letto di degenza.

A che serve la "distanza di cortesia"?

Per garantire la riservatezza dei colloqui. Presso gli sportelli di ospedali e delle aziende sanitarie o nelle farmacie devono essere previsti appositi spazi - spesso segnalati con una riga gialla - oltre i quali gli utenti possano attendere il proprio turno.



L'esito delle analisi o le cartelle cliniche da chi possono essere ritirati?

I referti diagnostici, le cartelle cliniche, i risultati delle analisi e i certificati rilasciati dagli organismi sanitari, possono essere consegnati anche a persone diverse dai diretti interessati purché munite di delega scritta.



Nelle sale d'aspetto in che modo il paziente deve essere avvisato del proprio turno?

Nei locali di grandi strutture sanitarie i nomi dei pazienti in attesa di una prestazione o di documentazione (es. analisi cliniche) non devono essere divulgati ad alta voce. Occorre adottare soluzioni alternative, per esempio attribuendo un codice alfanumerico al momento della prenotazione o dell'accettazione.

...e dal medico di base?

I medici di base, gli studi medici privati e i medici specialisti che hanno un rapporto personalizzato con i loro assistiti, possono chiamarli per nome.